SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino pilota del fiume Serchio

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

---

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero della salute

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chelaru Loredana Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02927)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Boboc Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02928)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Birladianu Larisa Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02929)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Monika Hartmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A02930)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Karoline Schwalt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A02931)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Urszula Ewelina Michalek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02932)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Elena Elisabetta Nolet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A02933)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Lorena Ruiz Bautista, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02934)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Speranta Perhinschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. *(12A02935)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Vitali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(12A02936)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Susanne Anna Schlossbauer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02937)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Angela Muth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02938)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alia Patricia Abella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02939)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nuria Sanchez Rodriguez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A02940)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Rammlmair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02941)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandra Curmei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A02942)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrei Simion-Irod, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02943)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Savvas Papageorgiou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(12A02944)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Stephan Obletter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa. *(12A02945)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Giorgio Enrico Maccaferri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(12A02946)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Robert Franz Barbetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02947)*

DECRETO 1° marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maylen Herrera Sánchez , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(12A02948)*

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ralf Geiger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in pediatria. *(12A02949)*

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Alvarez Leydy Dayana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02950)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2012.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 29 febbraio 2012;

Considerato che a fronte delle complessive risorse finanziare assegnate al commissario delegato, pari a circa 129 milioni di euro, è stata trasferita solo la somma di circa 73 milioni di euro, per cui non è stato possibile completare il piano predisposto per il superamento del contesto emergenziale;

Preso atto che il sopra citato piano degli interventi per la messa in sicurezza dell'area in questione prevede 164 interventi, di cui 48 conclusi, 13 in corso di realizzazione e 103 ancora da realizzare, cui vanno aggiunti altri 85 rientranti nel programma per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione siciliana;

Tenuto conto inoltre, che le risorse PARFAS 2007-2013 non sono state ancora rese disponibili e che le risorse a valere sui fondi del Dipartimento regionale della protezione civile non sono ancora confluite nella contabilità speciale intestata al commissario delegato;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 9 e del 27 febbraio 2012 con cui il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato chiede una proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 28 febbraio 2013, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 19.707 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello stato, è disposta per il 30 marzo 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 28 settembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 marzo 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03680

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 novembre 2011.

Ammissione di alcuni progetti di ricerca di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 992/RIC).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi nanoelettronici;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB-12/09 del 22 ottobre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto della Decisione ENIAC-PAB-45-V09 del 13 novembre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma EUROSTARS del 21 novembre 2008 e del 24 settembre 2009 tramite procedura scritta degli alti Rappresentanti EUROSTARS-EUREKA;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS, ENIAC ed EUROSTARS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 13 luglio 2011 e del 15 settembre 2011 e riportate nei relativi verbali;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca ARTEMIS CHIRON, ARTEMIS R3COP, ENIAC CSSL, ENIAC END, ENIAC LAST POWER, E! 5210 BIOBONE EUROSTARS, E! 5159 BLEND EUROSTARS, E! 5125 ICRAC EUROSTARS ed E! 4720 PLUG & PACK EUROSTARS sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 9.684.181,78 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008 e per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 284

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento

ARTEMIS CHIRON
ARTEMIS R3COP
ENIAC CSSL
ENIAC END
ENIAC LAST POWER
E! 5210 BIOBONE EUROSTARS
E! 5159 BLEND EUROSTARS
E! 5125 ICRAC EUROSTARS
E! 4720 PLUG & PACK EUROSTARS

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5067/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5067/E del 18/12/2009 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS CHIRON: Cyclic and person-centric Health management: Integrated appRoach for hOme, mobile and clinical eNvironments.

Inizio: 1/03/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

FIMI S.r.l.	Milano
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dip. di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS)	Bologna
WLAB Srl	Roma
Università degli Studi di Trieste Dip. di Elettrotecnica, Elettronica Informatica	Trieste
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Informatica	Roma
I+ Srl	Firenze
Selex Elsag SpA	Genova
Infinity Technology Solutions S.p.A.	Cinisello Balsamo (MI)
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica (IFC)	Pisa
Università di Genova, Dip. di Informatica, Sistemistica e Telematica	Genova

• Costo Totale ammesso	Euro	7.263.104,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	6.169.502,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	1.093.602,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	6.169.502,00	1.093.602,00	7.263.104,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	6.169.502,00	1.093.602,00	7.263.104,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 2.145.213,13

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5070/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5070/E del 18/12/2009 Comitato del 13/07/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS R3COP: Robust and Safe Reasoning Robotic Co-operative Systems

Inizio: 1/05/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Thales Italia SpA	Chieti
Innova SpA	Roma
Elettric80 SpA	Viano (RE)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.899.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.380.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	518.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	115.000,00	211.000,00	326.000,00
Non Eleggibile	2.265.500,00	307.500,00	2.573.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.380.500,00	518.500,00	2.899.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 835.742,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5058/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5058/E del 14/12/2009 Comitato del 13/07/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ENIAC CSSL: Consumerizing Solid State Lighting

Inizio: 1/02/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicoelectronics Srl	Agrate Brianza (MB)
Archimede Elettronica Srl	Rescaldina (Milano)
Università di Catania, Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e dei Sistemi	Catania

• Costo Totale ammesso	Euro	4.473.676,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.406.901,58
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	1.066.774,42
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	2.980.120,00	825.780,00	3.805.900,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	426.781,58	240.994,42	667.776,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	3.406.901,58	1.066.774,42	4.473.676,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 1.223.040,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5059/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5059/E del 14/12/2009 Comitato del 13/07/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ENIAC END: Models, Solutions, Methods and Tools for ENergy-Aware Design

Inizio: 2/12/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics SRL	Agrate Brianza (MB)
Università degli Studi di Catania	Catania
Consorzio Nazionale Internuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET)	Bologna
Centro Ricerche FIAT ScpA	Torino
ETH Lab Srl	Pergine Valsugana (Trento)
Micron Semiconductor Italia Srl	Agrate Brianza (MB)
Politecnico di Torino	Torino
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dip. di Elettronica, Informatica e Sistemistica	Bologna
Università di Salerno, Dip. di Ingegneria dell'Informazione ed Ingegneria Elettrica	Fisciano (Salerno)

• Costo Totale ammesso	Euro	8.179.343,72
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	7.719.594,67
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	459.749,05
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	1.884.883,47	111.869,05	1.996.752,52
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	5.834.711,20	347.880,00	6.182.591,20
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	7.719.594,67	459.749,05	8.179.343,72

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale:	33,3%	dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale:	8,3%	dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 2.608.784,20

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5061/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5061/E del 14/12/2009 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ENIAC LAST POWER: Large Area silicon carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications

Inizio: 1/04/2010

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics SRL	Agrate Brianza (MB)
Consorzio Catania Ricerche	Catania
CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM)	Catania
Università della Calabria	Arcavacata di Rende (Cosenza)
LPE SpA	Baranzate (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	7.488.150,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.688.342,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	1.799.808,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	4.022.092,00	974.808,00	4.996.900,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.666.250,00	825.000,00	2.491.250,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	5.688.342,00	1.799.808,00	7.488.150,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 2.043.601,95

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5179/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5179/E del 25/02/2010 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 5210 BIOBONE EUROSTARS: In-Situ formed Biomimetic Biomaterial for Bone Regeneration

Inizio: 1/04/2010

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di presentazione del progetto al MIUR

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Istituto Ortopedico Galeazzi SpA	Milano
Bioengineering Laboratories SpA	Meda (MB)

• Costo Totale ammesso	Euro	200.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	138.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	61.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	138.500,00	61.500,00	200.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	138.500,00	61.500,00	200.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 84.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5174/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5174/E del 25/02/2010 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 5159 BLEND EUROSTARS: Blending Technologies for Ubiquitous Real-Time Data Access

Inizio: 24/05/2010

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di presentazione del progetto al MIUR

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INTECS SpA	Roma
Università di Roma La Sapienza	Roma

• Costo Totale ammesso	Euro	449.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	449.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	449.000,00	0,00	449.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	449.000,00	0,00	449.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 224.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5172/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5172/E del 25/02/2010 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 5125 ICRAC EUROSTARS: Identification of ICRAC antagonists

Inizio: 1/06/2010

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di presentazione del progetto al MIUR

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

AXXAM SpA Milano

• Costo Totale ammesso Euro 610.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 451.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 158.500,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	451.500,00	158.500,00	610.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	451.500,00	158.500,00	610.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 265.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4962/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4962/E del 20/05/2009 Comitato del 15/09/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4720 PLUG & PACK EUROSTARS: New Machinery Research and Development or Packaging and Weighing in the Field of Tubolar Packaging

Inizio: 1/06/2009

Durata Mesi: 33

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009, data di presentazione del progetto al MIUR

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Technipes Srl Santarcangelo di Romagna (RN)

• Costo Totale ammesso Euro 614.100,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 399.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 215.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	399.100,00	215.000,00	614.100,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	399.100,00	215.000,00	614.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 253.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A03419

DECRETO 6 marzo 2012.

Revoca di riconoscimento dell'Istituto «Psiche e Immaginario - Istituto di psicologia clinica» di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visti i decreti in data 25 marzo 2004 e 28 settembre 2007 di trasferimento della sede didattica di Milano;

Visto il decreto in data 24 novembre 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica»;

Vista il decreto in data 25 gennaio 2011 di trasferimento della sede principale di Milano e di diminuzione del numero massimo degli allievi;

Considerato che con nota del 14 febbraio 2012 il rappresentante legale ha chiesto la chiusura del suddetto Istituto a causa del numero esiguo di iscritti e conseguenti problematiche di sostenibilità economica;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento disposto con decreto in data 30 maggio 2002 dell'Istituto «Psiche e Immaginario - Istituto di psicologia clinica» di Milano.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: LIVON

12A02922

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Orlando Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Orlando Nicola, nato il 3 aprile 1983 a Padova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici laurea in scienze giuridiche del 6 luglio 2005 e laurea specialistica in giurisprudenza il 4 luglio 2007 ottenuti presso l'Università degli studi di Ferrara;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» come attestato in data 14 dicembre 2010;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Orlando Nicola, nato il 3 aprile 1983 a Padova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03321

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Malek Ewelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Malek Ewelina nata a Nowe Miasto Nad Pilica (Polonia) l'11 febbraio 1987, cittadina polacca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale polacco in «Chemia», ai fini de l'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Dyplom chemia srodkòw bioaktywnych» conseguito presso l'«Uniwersytet Mani Curie-Sklodowskiej» di Lublino in data 1° luglio 2011;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini d l'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Malek Ewelina nata a Nowe Miasto Nad Pilica (Polonia) l'11 febbraio 1987, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03322

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grasci Puccini Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Grasci Puccini Chiara, nata il 21 aprile 1978 a Pisa, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini de l'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Pisa in data 20 ottobre 2005;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Pisa il 14 novembre 2007;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami pro visti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid da 27 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto da l'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia no possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità de l'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione so o nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione d avvocato in Italia;

Decreta:

Alla sig.ra Grasci Puccini Chiara, nata il 21 aprile 1978 a Pisa, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03323

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hangaru Alina Maria Genes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hanganu Alina Maria, nata a Brasov (Romania) il giorno 29 gennaio 1979 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Genes;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov nell'anno 2000 dalla sig.ra Hangaru Alina Maria, nata a Brasov (Romania) il 29 gennaio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hangaru Alina Maria, coniugata Genes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A03096

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Silviu-Alin Cirmati-Marincu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE,

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Silviu-Alin Cirmati-Marincu nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 luglio 1962, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 13 febbraio 1989 con il n. 28 dal Institutul de Medicina din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza dell'11 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. SilviuAlin Cirmati-Marincu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medie specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva» rilasciato in data 12 aprile 2010 con il n. 4807 dal Ministerul Sanatatii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Visto in particolare il certificato di matrimonio rilasciato in data 30 maggio 2009, serie CE n. 649866;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che il sig. Silviu-Alin Cirmati nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 luglio 1962, di cittadinanza rumena, titolare del «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 13 febbraio 1989 con il n. 28 dal Institutul de Medicina din Timisoara e del titolo di «Medie specialist in specíalitatea Anestezie si terapie intensiva» rilasciato in data 12 aprile 2010 con il n. 4807 dal Ministerul Sanatatii - Romania - è la stessa persona di Silviu-Alin Cirmati-Marincu nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 luglio 1962 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessato a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de doctor-medic specializarea medicina generala» rilasciato in data 13 febbraio 1989 con il n. 28 dalla Institutul de Medicina din Timisoara - Romania - al sig. Silviu-Alin Cirmati, nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 luglio 1962, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Silviu-Alin Cirmati-Marincu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Medie specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva» rilasciato dal Ministerul Sànàtàtii - Romania - in data 12 aprile 2010 con il n. 4807 al sig. Silviu-Alin Cirmatí, nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 luglio 1962, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

Il sig. Silviu-Alin Cirmati-Marincu, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A03329

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanessa Ruiz Magaz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanessa Ruiz Magaz nata a Lleida (Spagna) il giorno 19 febbraio 1978, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Odontología» rilasciato in data 13 luglio 2001 dalla Universitat de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Odontología» rilasciato dalla Universitat de Barcelona - Spagna - in data 13 luglio 2001 alla sig.ra Vanessa Ruiz Magaz, nata a Lleida (Spagna) il giorno 19 febbraio 1978, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Vanessa Ruiz Magaz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A03333

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Michael Zöbl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'8 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michael Zöbl nato a Wels (Austria) il giorno 13 maggio 1975, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Kinder - und Jugendheilkunde» rilasciato in data 9 gennaio 2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Kinder - und Jugendheilkunde» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 9 gennaio 2012 al sig. Michael Zöbl, nato a Wels (Austria) il giorno 13 maggio 1975, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2.

Il sig. Michael Zöbl già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 marzo 2012

p. *il direttore generale:* PARISI

12A03334

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandra Ciulisovà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexandra Ciulisovà nata a Presov (Repubblica Slovacca) il giorno 22 agosto 1985, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor medicíny "MUDr"» rilasciato in data 12 dicembre 2011 con il n. 1411/2011/0658 dalla Università Masaryk di Brno - Repubblica Ceca, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i

provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor medicíny "MUDr"» rilasciato dalla Università Masaryk di Brno - Repubblica Ceca, in data 12 dicembre 2011 con il n. 1411/2011/0658 alla sig.ra Alexandra Ciulisovà, nata a Presov (Repubblica Slovacca) il giorno 22 agosto 1985, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Alexandra Ciulisovà è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A03335

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2011.

Individuazione dei prezzi massimi dei seminativi autunno-invernali per stipula di polizze assicurative agevolate nell'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale è stato integrato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;

Visto l'art. 127 comma 3 della legge n. 388/2000, dove è stabilito che la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate deve essere effettuata sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio ottobre 2008 - settembre 2011;

Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio ottobre 2008 - settembre 2011, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicatili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Per le produzioni biologiche, ove non riportato nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "produzione biologica".

Art. 2.

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero www.politicheagricole.gov.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo cosvir7@mpaaf.gov.it. Successivamente, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 281

ALLEGATO

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate

Seminativi da pieno campo a ciclo autunno - primaverile

Area	Codice prodotto	ID prodotto	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2012 *€/100 kg, Iva esclusa*
IT	H10	200	FRUMENTO DURO		400	21,80
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO		401	19,93
IT	D16	113	FARRO		402	26,56
IT	D16	113	FARRO	BIOLOGICO	403	34,33
IT	C43	39	AVENA		414	19,30
IT	C49	45	TRITICALE		415	19,30
IT	C29	25	ORZO		416	17,15
IT	C29	25	ORZO	VARIETÀ PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	417	20,62
IT	D31	131	SEGALE		419	17,63
IT	C32	28	COLZA		448	33,28
IT	D18	115 - 267	FAVINO		454 - 455	22,25
IT	H18	208 - 209	LOIETTO		469 - 470	14,99
IT	C96	91	PISELLO PROTEICO		453	23,95
IT	C46	27	PISELLO SECCO		393	74,00

12A03176

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2012.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della società «Cooperativa Edilizia Dipendenti A.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223 - septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14/6/2011 (GU n. 160 del 12/7/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223 - septiesdecies disp. att. del codice civile della società cooperativa "Cooperativa edilizia dipendenti A.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Roma, codice fiscale n. 04671310581;

Tenuto conto che la cooperativa in parola veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 07/11/1992, così come segnalato dal commissario liquidatore nell'istanza datata 17/1/2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223 - septiesdecies disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14/6/2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Cooperativa edilizia dipendenti A.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Roma, codice fiscale n. 04671310581, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A03218

DECRETO 27 febbraio 2012.

Sostituzione del commissario governativo della «Giovinfrutta società cooperativa», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2011 n. 22/SGC/2011 con il quale la società cooperativa «Giovinfrutta società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale e il dott. Andrea Gentile ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 22 febbraio 2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della stessa società e relative alla mancata modifica della categoria di iscrizione all'albo delle cooperative, alla mancata rettifica dei dati al bilancio chiuso al 31 giugno 2009, mancata esibizione di alcuni libri sociali, della modifica statutaria del 18 giugno 2006 e del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancato rinnovo dell'organo amministrativo;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Giugni, nato a Praia a Mare (Cosenza) il 4 aprile 1981, con studio in Roma a via degli Scipioni n. 268 A, è nominato commissario governativo della cooperativa «Giovinfrutta società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) - Codice fiscale n. 02722730781 -, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 10 ottobre 2011 n. 22/SGC/201I, in sostituzione del dott. Andrea Gentile rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale di cui al predetto decreto direttoriale 10 ottobre 2011 e precisamente fino al 9 ottobre 2012.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di istituire i libri sociali mancanti, versare ai fondi mutualistici il 3% degli utili di bilancio 2008, pagare il contributo di revisione dovuto, predispone di bilanci di esercizio.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03330

DECRETO 27 febbraio 2012.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa Edilizia Villalta a r.l.», in Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2010, n. 28/SGC/2010 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Edilizia Villalta a r.l. - con sede in Avellino è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Mancino Andrea;

Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2011, n. 03/SGC/201 I con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 novembre 2011;

Visto il decreto direttoriale 24 novembre 2011, n. 30/SGC/2011 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 28 febbraio 2012;

Vista la relazione pervenuta in data 22 febbraio 2012 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per procedere all'assegnazione degli immobili ai soci;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Villalta a r.l.» con sede in Avellino è prorogata fino al 30 giugno 2012;

Art. 2.

Al dott. Mancino Andrea sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1;

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03331

DECRETO 29 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Patire», in Rossano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Patire» costituita in data 12 luglio 2007, c.f. n. 02865760785, con sede in Rossano (Cosenza) si è sciolta e posta in liquidazione il 21 ottobre 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 22 settembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Avv. Maria Caprio, nata a Avellino il 24 settembre 1964, con studio in Cosenza, via Dei Mille 98, è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «Patire» con sede in Rossano (Cosenza) c.f. 02865760785, in sostituzione del sig. Angelo Aloe revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03332

DECRETO 29 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Serricola Calabrese», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Serricola Calabrese» costituita in data 1° luglio 1992, c.f. n. 01830530786, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) si è sciolta e posta in liquidazione il 20 ottobre 2008;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 5 ottobre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita n. 157, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Serricola Calabrese» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) c.f. 01830530786, in sostituzione del sig. Antonio Spizzirri revocato. .

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03420

DECRETO 29 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «N.T.A. Nuove Tecnologie Agricole», in Appignano del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «N.T.A. Nuove Tecnologie Agricole» costituita in data 7 giugno 1963, c.f. n. 00976210443, con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) si è sciolta e posta in liquidazione il 21 febbraio 2001;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 23 settembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la

proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Rag. Silvia VOLPINI nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, con studio in Foligno (Perugia), via delle Industrie s.n. int. C, è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «N.T.A. Nuove Tecnologie Agricole» con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) c.f. 00976210443, in sostituzione del sig. Ettore Galli revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03421

DECRETO 6 marzo 2012.

Sostituzione del commissario governativo della «L'Alternativa società cooperativa», in Viadana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.D. 26 gennaio 2012 n. 06/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «L'Alternativa società cooperativa», con sede in Viadana (Mantova) è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Salvatore Scafetta ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 29 febbraio 2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della stessa società e relative alla mancata rideterminazione del ristorno allocato in bilancio secondo il corretto valore, mancato versamento dei debiti tributari e del 3% degli utili conseguiti, mancata esibizione di tutta la documentazione richiesta;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Roma Lido a piazza Giuliano della Rovere n. 4 è nominato commissario governativo della cooperativa «L'Alternativa società cooperativa» con sede in Viadana (Mantova) - C.F. 001981400201, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 26 gennaio 2012 n. 06/SGC/2012, in sostituzione dell'avv. Salvatore Scafetta rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale di cui al predetto D.D. 26 gennaio 2012 e precisamente fino al 25 gennaio 2013.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di rideterminare il ristorno allocato in bilancio secondo il corretto valore, versare i debiti tributari e del 3% degli utili conseguiti.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03418

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 marzo 2012.

Rinegoziazione del medicinale XAGRID (anagrelide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 243/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Shire Pharmaceutical Contracts Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale XAGRID;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 30 in data 16 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XAGRID (anagrelide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

0,5 mg capsula rigida uso orale flacone (HDPE) 100 capsule

N. A.I.C. 036745014/E (in base 10) 131CTQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 416,66

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 687,66

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: 7,5 milioni di euro/anno al netto delle riduzioni di legge.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XAGRID (anagrelide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Monitoraggio

Ai fini dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia, l'unità operativa ospedaliera compila la scheda di rilevazione dati, parte integrante della determinazione/C n. 93/2006 del 9 maggio 2006, la scheda deve essere inviata al Servizio di farmacia che la trasmette trimestralmente all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Modalità di trasmissione ed eventuali modifiche e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito http://www.agenziafarmaco.it/

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03219

DETERMINAZIONE 14 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale TWYNSTA (telmisartan e amlodipina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione n. 242/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TWYNSTA (telmisartan e amlodipina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 07/10/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/648/001 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 14 compresse

EU/1/10/648/002 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

EU/1/10/648/003 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

EU/1/10/648/004 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

EU/1/10/648/005 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

EU/1/10/648/006 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

EU/1/10/648/007 "40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

EU/1/10/648/008 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 14 compresse

EU/1/10/648/009 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

EU/1/10/648/010 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

EU/1/10/648/011 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

EU/1/10/648/012 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

EU/1/10/648/013 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

EU/1/10/648/014 "40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

EU/1/10/648/015 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 14 compresse

EU/1/10/648/016 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

EU/1/10/648/017 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

EU/1/10/648/018 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

EU/1/10/648/019 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

EU/1/10/648/020 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

EU/1/10/648/021 "80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

EU/1/10/648/022 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 14 compresse

EU/1/10/648/023 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

EU/1/10/648/024 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

EU/1/10/648/025 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

EU/1/10/648/026 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

EU/1/10/648/027 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

EU/1/10/648/028 "80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale

n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 31/05/2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 giugno 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale TWYNSTA (telmisartan e amlodipina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 14 compresse

AIC n. 040332013/E (in base 10) 16GURF (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 28 compresse

AIC n. 040332025/E (in base 10) 16GURT (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 30x1 compresse

AIC n. 040332037/E (in base 10) 16GUS5 (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 56 compresse

AIC n. 040332049/E (in base 10) 16GUSK (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 90x1 compresse

AIC n. 040332052/E (in base 10) 16GUSN (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 98 compresse

AIC n. 040332064/E (in base 10) 16GUTO (in base 32)

Confezione

“40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 360 (4x90x1) compresse

AIC n. 040332076/E (in base 10) 16GUTD (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 14 compresse

AIC n. 040332088/E (in base 10) 16GUTS (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 28 compresse

AIC n. 040332090/E (in base 10) 16GUTU (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 30x1 compresse

AIC n. 040332102/E (in base 10) 16GUU6 (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 56 compresse

AIC n. 040332114/E (in base 10) 16GUUL (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 90x1 compresse

AIC n. 040332126/E (in base 10) 16GUUY (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 98 compresse

AIC n. 040332138/E (in base 10) 16GUVB (in base 32)

Confezione

“40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 360 (4x90x1) compresse

AIC n. 040332140/E (in base 10) 16GUVD (in base 32)

Confezione

“80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)” 14 compresse

AIC n. 040332153/E (in base 10) 16GUVT (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332165/E (in base 10) 16GUW5 (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

AIC n. 040332177/E (in base 10) 16GUWK (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

AIC n. 040332189/E (in base 10) 16GUWX (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

AIC n. 040332191/E (in base 10) 16GUWZ (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

AIC n. 040332203/E (in base 10) 16GUXC (in base 32)

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

AIC n. 040332215/E (in base 10) 16GUXR (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 14 compresse

AIC n. 040332227/E (in base 10) 16GUY3 (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332239/E (in base 10) 16GUYH (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 30x1 compresse

AIC n. 040332241/E (in base 10) 16GUYK (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 56 compresse

AIC n. 040332254/E (in base 10) 16GUYY (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 90x1 compresse

AIC n. 040332266/E (in base 10) 16GUZB (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 98 compresse

AIC n. 040332278/E (in base 10) 16GUZQ (in base 32)

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 360 (4x90x1) compresse

AIC n. 040332280/E (in base 10) 16GUZS (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Terapia add on

TWYNSTA è indicato nei pazienti adulti in cui non venga raggiunto un adeguato controllo pressorio con amlodipina.

Terapia di sostituzione

I pazienti adulti che assumono telmisartan e amlodipina separatamente possono invece assumere le compresse di TWYNSTA contenenti le stesse dosi dei singoli componenti in un'unica compressa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TWYNSTA (telmisartan e amlodipina) è classificata come segue:

Confezione

"40 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332025/E (in base 10) 16GURT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"40 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332090/E (in base 10) 16GUTU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"80 mg/5 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332165/E (in base 10) 16GUW5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"80 mg/10 mg - compressa - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse

AIC n. 040332239/E (in base 10) 16GUYH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TWYNSTA (telmisartan e amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fender» con conseguente modifica stampati

Estratto provvedimento FV/16 del 20 gennaio 2012

Medicinale: Fender

Confezioni:

A.I.C. n. 033803014 - 100 mg compresse a rilascio prolungato - 20 compresse;

A.I.C. n. 033803038 - 75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare, 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma Limited

Procedura: Nazionale con scadenza il 21 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03221

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Notizia di apertura delle osservazioni sulle modifiche da apportare al «Progetto di Piano di bacino, Stralcio "Assetto Idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» ai fini dell'adozione del Piano da parte del Comitato Istituzionale.

Si comunica, nel rispetto dell'art. 1 della legge 241/1990 s.m.i., che a seguito della seduta del 16 febbraio 2012 del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino e del decreto del Segretario Generale n. 1111 del 21 marzo 2012 sono aperte le osservazioni sulle modifiche da apportare al Progetto di Piano di bacino, Stralcio "Assetto Idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento (già adottato con relative misure di salvaguardia con delibera del Comitato Istituzionale n. 168 del 21 dicembre 2010), ai fini della successiva adozione del Piano di bacino da parte del Comitato Istituzionale.

Tutta la documentazione costituente il Progetto di Piano di bacino modificato è pubblicata sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it e può essere consultata presso i seguenti enti:

Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1, Lucca, ufficio SIT (3° piano), nel seguente orario: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Regione Toscana - Ufficio Relazioni con il Pubblico della Giunta Regionale, Palazzo A, via di Novoli, 26, Firenze;

Provincia di Lucca - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, 55100, Lucca;

Provincia di Pisa - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Vittorio Emanuele II, 14, Pisa;

Provincia di Pistoia - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Cavour, 2, Pistoia.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/90 smi, entro 30 giorni dal 28 marzo 2012, data di pubblicazione della presente notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul BURT, chiunque avrà facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, presentando osservazioni scritte all'Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1, 55100, Lucca, ovvero tramite fax (0583/471441) o e-mail (all'indirizzo: segreteria@bacinoserchio.it o all'indirizzo di posta certificata: bacinoserchio@postacert.toscana.it).

12A03516

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 marzo 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e dei certificati d'iscrizione alle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi sia abrogata la Legge 3 giugno 1999 n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999, titolata "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per effetto delle modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti?: Art. 1 "Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici" così come integrato e modificato dall'art. 39-*bis*, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 2 della Legge 26 luglio 2002, n. 156 "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali", dall'articolo 39 quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti" convertito in Legge 23 febbraio 2006, n. 51, dall'articolo 5, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; Art. 2 "Requisiti per partecipare al riparto delle somme", così come modificato dall'articolo 39-*bis* del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 3 "Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica"; Art. 6 "Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2".»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ASSO-CONSUM Via Lombardia, 30 – 00187 Roma – Tel. 0642009318 e-mail info@assoconsum.it

12A03736

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Determinazione n. DVA-2012-0006417 del 14.03.2012 concernente il Progetto di adeguamento gestionale per l'utilizzo del CDR fino al 10% nella combustione con il carbone sulle sezioni 3 e 4 della esistente centrale di Fusina «Andrea Palladio» - Proponente Enel Produzione S.p.A., in Roma.

Con determinazione n. DVA-2012-0006417 del 14 marzo 2012 si determina l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto di adeguamento gestionale per l'utilizzo del CDR fino al 10% nella combustione con il carbone sulle sezioni 3 e 4 della esistente centrale di Fusina "Andrea Palladio"» - Proponente Enel Produzione S.p.A. con sede in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A03320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo al decreto recante «Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ai sensi della legge 40/87 per l'anno 2012».

Si rende noto che in data 5 marzo 2012 è stato emesso il decreto 95/Segr D.G./2012, recante «Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti legge 40/87 per l'anno 2012». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A03681

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese, di n. 52 società cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ELENCO N. 1/2012 COOPERATIVE DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

n.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	PALMIRA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	OPPIDO LUCANO	BASILICATA	00518670765	20/10/2006	
2	STUDIO ARKE' - SOCIETA' COOPERATIVA	CS	COSENZA	CALABRIA	02298250784	16/11/2009	UNICOOP
3	COOP. VITTORIA SOC.COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	CZ	SELLIA MARINA	CALABRIA	02249890795	17/03/2005	
4	C.I.S.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	KR	CROTONE	CALABRIA	00436550792	29/12/2005	LEGA
5	AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA	RC	MOTTA SAN GIOVANNI	CALABRIA	01378330805	09/02/2005	CCI
6	EUROPA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A rl IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	02547840617	02/07/2007	
7	EUROTAB A RL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAMPANIA	01976400612	29/12/2000	
8	GESCOOP COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	03031700614	01/02/2007	
9	VILLANO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	VILLA DI BRIANO	CAMPANIA	03088330612	28/05/2007	
10	ARENELLA 7 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	06384910631	14/01/2002	
11	COOPERATIVA EDILIZIA A RL MEDUSA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	00782010631	16/01/2006	
12	COOPERATIVA EDILIZIA S.CARLO SRL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03575310630	11/02/1991	
13	DIEFFE MONTAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	07744620639	09/05/2005	CCI
14	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPAGNOLA - SCARL	SA	ANGRI	CAMPANIA	00669490658	09/06/2000	
15	E.C.C. (ECO COOPERATIVA CAMPANIA) A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	SCAFATI	CAMPANIA	03263730651	25/10/2005	
16	FIORELLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A rl	SA	PAGANI	CAMPANIA	03436240653	15/01/2002	
17	GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	BELLIZZI	CAMPANIA	03973540655	10/03/2006	AGCI
18	METALRECYCLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	MONTECORVINO PUGLIANO	CAMPANIA	03833510658	07/04/2006	AGCI
19	MUSIC ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	PAGANI	CAMPANIA	03892340658	28/12/2004	
20	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	SALERNO	CAMPANIA	03986650657	17/12/2007	
21	FERRAIOLI PARRUCCHIERI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA RL IN LIQUIDAZIONE	SA	BATTIPAGLIA	CAMPANIA	03639740657	29/12/2010	
22	WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02403781202	11/11/2005	CCI
23	COOPERATIVA VERDIDEA SOC. COOP. A RL	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01165960335	06/06/1997	
24	P.A.I.F. - PRODUTTORI AGRICOLI ITALIANI FEIJOA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	LT	LATINA	LAZIO	01438840595	25/11/1992	
25	TECNO TRASPORT SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	APRILIA	LAZIO	02202220592	15/10/2007	
26	ADELCO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08392791003	22/10/2008	
27	ASTRA 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	07193991002	23/12/2003	
28	EUROSMART SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	POMEZIA	LAZIO	06881161001	12/05/2005	
29	FARA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	06801250587	25/06/1999	
30	GI.MEC. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05960021003	13/02/2007	

ELENCO N. 1/2012 COOPERATIVE DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

n.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
31	IDRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	07109230586	26/10/1992	
32	INIZIATIVE EDITORIALI ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.	RM	ROMA	LAZIO	03992161004	13/10/2000	
33	L'ARTUSIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07529970589	23/03/2004	
34	NEW CENTURY INFORMATICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	08163440582	14/12/2001	LEGA
35	E.DA.CO. ELABORAZIONE DATI CONTABILI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SV	SAVONA	LIGURIA	01189140096	07/12/2004	
36	COOPERATIVA EDILIZIA SOLARIS	MI	GORGONZOLA	LOMBARDIA	04334170158	27/09/1995	
37	GET.NET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	MC	TOLENTINO	MARCHE	01390500435	24/03/2005	CCI
38	COOPERATIVA LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	PU	GRADARA	MARCHE	02082470416	25/02/2005	CCI
39	IMBALLI & LOGISTICA SCARL IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08837660011	12/01/2007	UNCI
40	CO.E.BA. CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE A RL IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	00932080724	28/12/1998	CCI
41	MACINOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BA	BITONTO	PUGLIA	05884400721	05/07/2010	
42	MONSER SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	BA	MONOPOLI	PUGLIA	06264800720	29/12/2010	
43	GESTIN SOCIETA' COOPERATIVA	BR	LATIANO	PUGLIA	01868300748	16/01/2006	
44	MESSAPICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BR	SAN DONACI	PUGLIA	01849100746	27/12/2006	UNCI
45	SOCIETA' COOPERATIVA SARCHIAPONE	BR	BRINDISI	PUGLIA	00061230744	02/04/2001	
46	SOLE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	ORTA NOVA	PUGLIA	03209060718	28/12/2010	UNICOOP
47	MEDITERRANEO PRODUCTION - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LE	SOGLIANO CAVOUR	PUGLIA	03671860751	27/06/2008	CCI
48	PROD.A.S.PO. SOC. COOP. AGRICOLA A RL	LE	NOVOLI	PUGLIA	02073430759	19/07/2002	CCI
49	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA	TA	LEPORANO	PUGLIA	02051090732	15/02/2007	CCI
50	SOCIETA' COOPERATIVA IL RISVEGLIO COOPERATIVA DI PESCATORI ED ALLEVATORI DI FAUNA ITTICA	OR	CABRAS	SARDEGNA	00648180958	26/01/2005	UNCI
51	SERVIZI - ECOLOGIA - AMBIENTE - SARDEGNA IN SIGLA S.E.A.S. IN LIQUIDAZIONE	SS	PORTO TORRES	SARDEGNA	01815250905	22/10/2008	AGCI
52	POLISPORTIVA LA CIGNA SOC. COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	LI	LIVORNO	TOSCANA	00990170490	31/12/1996	

12A03679

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-074) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00